

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2018 n. 589

**Art. 25 Codice civile - Controllo e vigilanza sull'amministrazione della Fondazione "Focara di Novoli"- Proroga Commissariamento.**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**VISTA** la DGR n. 2480/2010 con la quale si disponeva la partecipazione della Regione Puglia, in qualità di socio fondatore, alla "Fondazione Focara Novoli Onlus" con la previsione di una corresponsione economica annuale di 50.000,00 €;

**RILEVATO** come tale Fondazione veniva iscritta, ai fini del conseguimento della personalità giuridica, in data 29/03/2012, al n. 332, del precipuo Registro regionale delle persone giuridiche private;

**VISTO** l'art. 25 Cod. Civ. il quale espressamente prevede che "l'Autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni [ ... ] può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della Legge";

**PRESO ATTO** delle risultanze della Ispezione amministrativa e contabile svolta dai competenti uffici regionali in data 08/01/2018 e trasmessa, con nota prot. 0000950 del 27/02/2018, a firma del dott. Patrizio Giannone, dirigente della competente Sezione Turismo, al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;

**RILEVATO** come, nell'ambito della richiamata attività ispettiva, siano state evidenziate significative criticità in ordine alla gestione amministrativa della Fondazione non fugate dalle controdeduzioni così come riportate nella richiamata relazione ispettiva;

**RILEVATO ALTRESÌ**, sotto il profilo dell'inosservanza delle norme statutarie, che la compagine amministrativa non ha inteso dotarsi di un Segretario Generale (*organo necessario a mente dell'art. 10 dello Statuto vigente, responsabile del buon andamento dell'amministrazione*) oltre che del Comitato Scientifico (*organo necessario a mente dell'art. 10 dello Statuto e accreditato del fondamentale compito di fornire il parere sulle delibere del CDA oltre che di vigilare sulla conformità delle decisioni dello stesso - art. 20*);

**VERIFICATO** che esiste un imponente contenzioso, in massima parte afferente ad azioni esecutive di creditori, relativo alla gestione amministrativa della Fondazione e che il rendiconto di gestione al 30/11/2017 espone una massa debitoria di 654.843,63 euro che potrebbe espandersi a cagione di verosimili ulteriori pretese ereditarie;

**CONSIDERATO** che, con DPGR Puglia n. 181 del 27 Marzo 2018, si disponeva il commissariamento della fondazione "Focara di Novoli" *nelle more della definizione del procedimento connesso alle operazioni di vigilanza e controllo per la gestione provvisoria dell'Ente*, con la nomina del dott. Giuseppe Venneri;

**RILEVATO** che, attesa la significativa complessità del procedimento, la ridetta attività di controllo non si è ancora conclusa e che pertanto permane la necessità di provvedere alla ordinaria gestione della Fondazione;

**ASSUNTA** in atti la relazione prodotta dal Commissario straordinario dell'Ente, dott. Giuseppe Venneri, dalla quale emergono i significativi progressi in ordine alla corretta gestione;

**IN OTTEMPERANZA** alle disposizioni relative alla vigilanza e controllo sulle fondazioni di cui all'art. 25 Cod. Civ..

**DECRETA:**

Art. 1

Il dott. Giuseppe Venneri, nato ad \_\_\_\_\_ il 17/08/1956, di cui si è assunta la prescritta dichiarazione

di non inconfiribilità di cui al D. Lgs 39/2013, è prorogato nell'incarico di Commissario Straordinario della Fondazione;

Art. 2

La citata proroga avrà la durata di sei mesi e sarà finalizzata alla gestione ordinaria della Fondazione allo scopo di perseguire il risanamento della stessa e il ripristino delle corrette prassi amministrative;

Art. 3

Il presente decreto è dichiarato esecutivo e sarà pubblicato sul BURP della Regione Puglia;

Art. 4

La Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente G. R. è incaricata di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati;

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR Puglia entro sessanta giorni dalla data di notifica.

**Bari, addì 10 OTT. 2018**

**EMILIANO**